

§ 104. - L.Reg. Liguria 22 marzo 1993 n. 11. Autorizzazione agli scarichi delle pubbliche fognature del Comune di Genova in ambito portuale.

Art. 1. (Scarichi nelle acque portuali). Fino alla realizzazione delle condotte di scarico che consentano il rispetto delle distanze e delle profondità stabilite in applicazione dell'art. 9, commi 3 e 4, della L. Reg. 1 settembre 1982 n. 38, per i punti di scarico dei depuratori delle acque reflue urbane, la Provincia di Genova, su richiesta del Comune di Genova, può autorizzare gli scarichi nelle acque portuali dei depuratori siti in Darsena ed in Sestri Ponente, purché gli stessi rispettino i limiti di cui alla tabella A allegata alla L. 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni e purché non siano di ostacolo o di limite alla manovra e alla operatività dei natanti e dei veicoli terrestri d'interscambio.

Art. 2. (Autorizzazione allo scarico). Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, è rilasciata l'autorizzazione temporanea, nella quale devono essere stabiliti i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto degli impianti, nonché il termine per la messa a punto degli stessi. Il periodo suddetto non può essere superiore a due anni.

L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità di cui alla presente legge. L'autorizzazione, non rinnovabile, ha validità non superiore a cinque anni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea.

Art. 3. (Programma di interventi). Entro il 31 dicembre 1993 il Comune di Genova deve presentare alla Provincia di Genova un programma di interventi per la realizzazione, entro e non oltre il termine

stabilito per la durata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2, delle opere che consentano l'allontanamento degli scarichi al fine di consentire il rispetto delle distanze e profondità indicate all'art. 9 della L.Reg. 1 settembre 1982 n. 38.

Art. 4. (Monitoraggio delle acque). La provincia di Genova, al fine di verificare gli effetti degli scarichi sulle acque portuali, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea, realizza un sistema di monitoraggio delle acque stesse stabilendo le stazioni di campionamento, i parametri da rilevare e la frequenza dei campionamenti stessi; i campionamenti devono avere una cadenza almeno mensile. I parametri da rilevare dovranno consentire un giudizio sullo stato trofico e microbiologico delle acque.

Nel caso in cui si verifichi un peggioramento delle condizioni della qualità delle acque portuali, la Provincia di Genova procede o all'integrazione dell'autorizzazione rilasciata con ulteriori prescrizioni o alla revoca della stessa.

Gli scarichi dei depuratori di cui alla presente legge devono essere controllati almeno una volta ogni quindici giorni.

Art. 5. (Vigilanza e controllo). Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte dal presidio territoriale di prevenzione, previsto dall'art. 22 della L. 23 dicembre 1978 n. 833, competente per territorio.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità sanitaria locale competente per territorio, per quanto concerne le questioni relative all'igiene ed alla salute pubblica.

Art. 6. (Spese). Le spese di installazione e gestione degli strumenti per il controllo degli scarichi e per il monitoraggio sono a carico del Comune di Genova.